Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 160

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 12 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Lazio della somma di lire 2.178.041.970, per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1978).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 143/78, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1978;

Vista la legge 4 agosto 1978, n. 482 (recante variazioni al bilancio dello Stato per il 1978, primo provvedimento);

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, di autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 113 della legge n. 88/79, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1979 ed il bilancio pluriennale 1979-81, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 288, con il quale, fra l'altro, è stata assegnata alla regione Lazio la somma di L. 323.684.050, quale anticipo del 5% 1978, secondo programma triennale;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici ed il Ministro della pubblica istruzione, del 3 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 231, con il quale sono stati attribuiti alla regione Lazio i fondi di edilizia scolastica, per il secondo programma triennale 1978-80;

Viste le dichiarazioni n. 3627, n. 3628, n. 3630, n. 3631 e n. 3635 del 6 dicembre 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113 della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 20.600.000, di L. 108 milioni 940.010, di L. 233.337.670, di L. 133.964.030 e di L. 140.831.560, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 3715, n. 3716, n. 3718, n. 3374 e n. 3710 del 17 dicembre 1980, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 25.298.860, di L. 28.290.090, di L. 149.921.340, di L. 71.411.180, di L. 76.082.480, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 73, n. 3483, n. 76, n. 80, n. 79 e n. 78, del 15 gennaio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 15.157.440, di lire 50.161.000, di L. 141.999.930, di L. 29.693.680, di lire 26.378.300 e di L. 13.525.340, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 116 e n. 2877, del 21 gennaio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 8.000.000 e di L. 3.688.430, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 29, n. 37 e n. 3750, del 29 gennaio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 27.980.980, di L. 83.242.850 e di L. 53.913.290, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 38, n. 99 e n. 100, del 3 febbraio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 25.255.870, di L. 19.682.540 e di L. 50.104.140, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 389, n. 388, n. 3387 e n. 183, del 25 febbraio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 89.259.990, di L. 67.226.590, di L. 118.219.980 e di L. 37.258.910, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 161, n. 423 e n. 3484, del 27 febbraio 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio, ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 93.173.940, di L. 23.222.820 e di L. 11.260.850, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Viste le dichiarazioni n. 454, n. 456, n. 11 e n. 459, del 3 marzo 1981, rese dall'assessore competente della regione Lazio ai sensi dell'art. 113, della legge n. 88/79, con le quali si chiede l'erogazione degli importi, rispettivamente, di L. 76.184.980, di L. 88.011.720, di L. 3.617.940 e di L. 33.143.240, relativamente al 1978, secondo programma triennale;

Considerato che le sopra menzionate somme richieste dalla regione Lazio per un totale di L. 2.178.041.970, trovano copertura nei fondi disponibili, relativi al 1978, secondo programma triennale;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

Alla regione Lazio è assegnata la somma di L. 2 miliardi 178.041.970, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1981, in conto residui di stanziamento 1978.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 266

(3452)

DECRETO 8 aprile 1981.

Assegnazione alla regione Marche della somma di lire 1.051.368.945 per il pagamento di opere già eseguite e comprese nel secondo programma triennale di edilizia scolastica (anno 1980).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che istituisce il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

Vista la legge n. 149/80, con cui viene approvato il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82;

Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 888, d'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1981;

Visto l'art. 53 della legge n. 149/80, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1980 ed il bilancio pluriennale 1980-82, il quale dispone che le erogazioni, di cui all'art. 6, quinto comma, della legge n. 412/75, sono disposte sulla base di semplici dichiarazioni degli assessori regionali interessati;

Visto il decreto interministeriale della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, in data 22 luglio 1977, con il quale viene approvato il piano di riparto, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei fondi, per il secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Visto il proprio decreto, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro della pubblica istruzione, del 21 aprile 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 1979, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 284, con il quale sono stati attribuiti alla regione Marche i fondi di edilizia scolastica, relativi al secondo programma triennale 1978-80;

Visto il proprio decreto del 4 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1980, registro n. 1 Bilancio, foglio n. 174, con il quale è stata assegnata, fra l'altro, alla regione Marche la somma di L. 359.815.500, quale anticipo del 5%, relativamente al 1980, secondo programma triennale 1978-80;

Vista la dichiarazione n. 50, del 23 gennaio 1981, resa dall'assessore competente della regione Marche ai sensi dell'art. 53, della legge n. 149/80, con la quale si chiede la somministrazione dell'importo di L. 1.051.368.945, per il 1980;

Considerato che la somma sopra richiesta trova copertura nei fondi ancora disponibili, relativi all'esercizio 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 1.051.368.945 è assegnata alla regione Marche, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1981, in conto residui di stanziamento 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 aprile 1981

Il Ministro: La Malfa

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *maggio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 262

(3449)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 giugno 1981.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro, relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1981 e scadenza 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 50 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1979, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, emanati in forza della cennata legge n. 843:

n. 708647/66-AP-3 del 15 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1979, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 361, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 giugno 1979, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° luglio 1979, a trentasei mesi, per lire 2.500 miliardi;

n. 711084/66 AP 8 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1979, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° gennaio 1980, a ventiquattro mesi, per lire 1.500 miliardi;

n. 711085/66-AP-9 del 14 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1979, registro n. 26

Tesoro, foglio n. 5 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 342 del 17 dicembre 1979, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, per lire 2.000 miliardi;

Visto l'art. 111 della legge 30 aprile 1980, n. 149, con il quale il Ministro del tesoro è stato autorizzato ad emettere, nel corso dell'anno 1980, anche certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a trentasei mesi;

Visto il sottoindicato decreto ministeriale, emanato in forza della cennata legge n. 149:

n. 507472/66-AR-2 del 14 giugno 1980, registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1980, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1980, recante un'emissione di C.C.T. con godimento 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, per nominali lire 1.500 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali il quale, fra l'altro, stabilisce il tasso di interesse minimo da applicarsi ai certificati di credito emessi con i provvedimenti medesimi, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso relativo alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso predetto venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle relative cedole;

Ritenuto che occorra determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° luglio 1981 e scadenza 1° gennaio 1982;

Viste le lettere con cui la Banca d'Italia ha comunicato che il tasso d'interesse semestrale, determinato con i criteri indicati dai cennati decreti ministeriali, è pari all'8,8052 per cento;

Considerato che il tasso, come sopra determinato, è superiore a quello minimo garantito, e che, pertanto, il tasso semestrale pagabile alla scadenza del 1° gennaio 1982 sui suddetti certificati di credito del Tesoro dovrà essere pari all'8,80 per cento;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 708647 del 15 giugno 1979, n. 711084 del 14 dicembre 1979, n. 711085 del 14 dicembre 1979 e numero 507472 del 14 giugno 1980, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° gennaio 1982:

CCT 1° luglio 1979, a trentasei mesi, emessi per lire 2.500 miliardi - cedola n. 5;

CCT 1° gennaio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 4;

CCT 1° gennaio 1980, a trentasei mesi, emessi per lire 2.000 miliardi - cedola n. 4;

CCT 1° luglio 1980, a ventiquattro mesi, emessi per lire 1.500 miliardi - cedola n. 3,

è determinato nella misura dell'8,80 per cento.

La spesa complessiva di L. 660.000.000.000 derivante dal presente decreto, e cioè, in analisi:

di L. 220.000.000.000 per i CCT 1° luglio 1979 a trentasei mesi;

di L. 132.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1980 a ventiquattro mesi;

di L. 176.000.000.000 per i CCT 1° gennaio 1980 a trentasei mesi;

di L. 132.000.000.000 per il CCT 1° luglio 1980 a ventiquattro mesi,

farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(3516)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 20 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 maggio 1980 al 25 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è prolungata al 25 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pambuffetti di Foligno è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Ferrandina, in Ferrandina (Matera), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica meridionale, in Tito (Potenza), è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui

all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istittuo nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mida, con sede e stabilimento in Ascoli Piceno, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 maggio 1980 al 16 novembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merifrigor, con sede in Napoli e stabilimento in Grumo Nevano (Napoli), è prolungata al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.E.N. - Laboratori elettronici napoletani, con stabilimento in Casoria (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 gennaio 1981 al 12 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Selin, in Genova, stabilimenti in Genova e Isola del Cantone (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 aprile 1981 al 25 ottobre 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella zona di Val Vomano (comuni di Isola del Gran Sasso, Colledara e Basciano) per i lavori relativi alla costruzione dell'autostrada A-24, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 28 agosto 1979 è prolungata per tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lames, con sede e stabilimento in Chiavari (Genova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1981 al 30 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ipra, in Torino, stabilimento in Pianezza e San Giorgio (Torino), è prolungata al 21 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Treviso, in Treviso, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SITE - Società impianti telefonici ed elettrici, stabilimenti di Napoli, Avellino, Caserta e Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 febbraio 1981 al 23 agosto 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalvista S.r.l., con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 agosto 1980 al 18 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Metalvista S.r.l., con sede e stabilimento in Verbania Trobaso (Novara), è prolungata al 17 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grissinificio Biancaneve di Rocco Giancarlo & C., con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1980 al 1° settembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grissinificio Biancaneve di Rocco Giancarlo & C., con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 1° dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Grissinificio Biancaneve di Rocco Giancarlo & C., con sede e stabilimento in Cinisello Balsamo (Milano), è prolungata al 1° marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texarco, con sede e stabilimento in Arconate (Milano), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 novembre 1980 al 3 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Vittorio Ceccoli di Bologna, stabilimento e sede amministrativa di Bologna, stabilimento di Granarolo Emilia e ufficio commerciale di Milano, è prolungata al 25 gennaio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Fabe S.r.l., in Caserta, stabilimento in S. Leucio (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 febbraio 1980 al 3 agosto 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.L.P. di Napoli, è prolungata al 12 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Battistoni pneumatici, in Fabriano (Ancona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1981 al 26 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lucicav S.r.l., stabilimento di Teverola (Caserta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 settembre 1980 all'8 marzo 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.Pla.Ve. - Industrie plastiche e vernici di Sparanise (Caserta), è prolungata al 14 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istitituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tubi Brindisi Italia di Brindisi, è prolungata al 19 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta *in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. IME di Pomezia*, è prolungata al 22 febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pharma farmaceutici specializzati S.r.l. di Roma, è prolungata al 1° febbraio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale del 22 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Wassermann, con sede e stabilimento in Milano, è prolungata al 31 luglio 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 maggio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Colleferro, è prolungata al 2 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Varese della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Varese.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dai depositi di Milano e Monza della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento di Segrate (Milano), della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dal deposito di Roma della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza

sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Roma e Pomezia.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dagli stabilimenti di Cornaredo (Milano) e di Milano, viale Corsica, nonché della sede amministrativa, tecnica e commerciale di Milano della S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unidal, in liquidazione, in Milano, addetti alle unità organiche esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale ubicato in Milano e provincia, è prolungata al 28 giugno 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati. L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nella provincia di Milano.

Con decreto ministeriale 3 giugno 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intex, stabilimento di Pordenone, è prolungata al 5 luglio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(3492)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Deliberazione 21 maggio 1981
Programma finalizzato per l'industria aeronautica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 27 marzo 1980;

Vista la propria delibera in data 8 luglio 1980, con la quale individuava l'industria aeronautica quale settore da considerare ai fini della elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria aeronautica che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della Commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art 1, settimo comma, lettera *b*) della stessa legge n. 675/77, e sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera adottata il 24 febbraio 1978, recante direttive di carattere generale applicabili per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

E' approvato il programma finalizzato per l'industria aeronautica con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA.

L'industria aeronautica italiana ha finora realizzato una soddisfacente espansione delle proprie capacità produttive — in modo particolare nel settore delle cellule e degli elicotteri — destinando all'esportazione notevoli quote delle proprie produzioni. Nello scenario economico degli anni '80 essa si trova a confrontarsi — nel mercato interno ed internazionale — ad una più agguerrita concorrenza estera. In questa prospettiva occorrerà accrescere la competitività delle produzioni nazionali per adeguarle, entro la fine del decennio, agli obiettivi verso i quali tendono i principali Paesi concorrenti così da assicurare il consolidamento e l'incremento degli attuali livelli di occupazione, e del saldo attivo della bilancia commerciale del settore.

Tale obiettivo di fondo del piano finalizzato dovrà essere conseguito attraverso l'armonico sviluppo delle capacità di progettazione e produzione, nonché degli strumenti di commercializzazione dell'industria aeronautica nazionale nei suoi tre comparti (cellule, motori, equipaggiamenti). A tal fine, occorrerà ridurre la dipendenza tecnologica in alcune aree, accrescere il contenuto di valore aggiunto nazionale, aumentare la penetrazione commerciale sui mercati esteri con la vendita di sistemi, sottosistemi e relativa assistenza tecnica, nonché con la cessione di know-how e di servizi associati. Questo obiettivo andrà perseguito attraverso lo sviluppo di programmi nazionali autonomi — nelle fasce di mercato ove ciò sia compatibile con il vincolo oggettivo delle risorse finanziarie disponibili — e/o con la partecipazione qualificata a programmi internazionali tecnologicamente avanzati. Detti programmi dovranno essere concorrenziali e presentare quindi interessanti possibilità di affermazione sul mercato mondiale.

Ogni comparto del settore aeronautico dovrà puntare verso prodotti che si integrino con quelli degli altri comparti per accrescere la possibilità della nostra industria di utilizzare, per i sistemi ed i sottosistemi di produzione nazionale, componenti italiani.

I Ministri dell'industria, commercio ed artigianato, delle partecipazioni statali, degli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono incaricati, di assumere le opportune iniziative per assicurare una razionalizzazione ed integrazione nel settore elicotteristico a partecipazione pubblica.

2. CRITERI DI ACCESSO.

2a. Vincoli.

Tenuto conto della situazione del settore, delle finalità della legge n. 675/77 e delle condizioni obiettive imposte dal ridotto volume delle risorse finanziarie disponibili i criteri di base per l'accesso al fondo di ristrutturazione devono essere la destinazione alla realizzazione di programmi sostanzialmente nuovi, da sviluppare nell'ambito nazionale — con priorità alle aree meridionali — o di qualificate partecipazioni a programmi di collaborazione.

Per accedere ai benefici di legge i progetti dovranno indicare il quadro della situazione aziendale ed i rispettivi programmi pluriennali.

Alla luce di tale indirizzo sono considerati interventi di ristrutturazione le attività di sviluppo, di avviamento alla produzione e di investimenti in immobilizzazioni tecniche (comprese le attrezzature) per la realizzazione di un nuovo prodotto aeronautico o per il significativo e sostanziale miglioramento tecnologico di uno preesistente nonché per revisioni e riparazioni che richiedano la ricertificazione.

Potrà ugualmente essere effettuato accedendo ai benefici della legge n. 675/77 il finanziamento dell'ammodernamento degli impianti produttivi volto all'incremento della competitività dell'azienda che si rendesse necessario per l'evoluzione dello « stato dell'arte » a livello internazionale.

Tali benefici andranno anche applicati agli interventi di riconversione per la sostituzione di impianti esistenti nelle aree indicate nell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, mediante la realizzazione nel Mezzogiorno di nuovi impianti del settore.

2b. Priorità.

Fermi restando gli obiettivi sopraindicati gli interventi del Fondo, di cui all'art. 3 della legge n. 675, privilegeranno in generale le iniziative attuate mediante forme di cooperazione tra imprese, specialmente europee, laddove possibile.

Sono da considerare prioritari i programmi che prevedano l'utilizzo progressivamente crescente di componenti prodotti dall'industria aeronautica nazionale.

Parimenti sono da considerare prioritari i programmi che prevedendo la realizzazione di nuovi prodotti aeronautici, con l'impiego di nuove tecnologie, consentano il contenimento dei consumi specifici e dei tassi di inquinamento, favorendo in tal modo la competitività internazionale dei prodotti stessi.

La durata dei vari programmi, anche considerando la diversa connotazione dei prodotti finali, non rappresenta di per se una ragione di selettività: essa dovrà comunque risultare comparabile con quella di programmi analoghi condotti dalla industria internazionale.

Tenuto d'altra parte conto delle particolari caratteristiche del settore, in ordine alle lunghezze del ciclo di prodotto di norma largamente superiore di due anni, il vincolo previsto dall'art. 2, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1977, n. 1258, non costituirà ostacolo all'ammissione ai benefici della legge n. 675 dei programmi aeronautici.

Programmi militari che dovessero contemplare uno specifico finanziamento, da parte del Ministero della Difesa, delle spese di ristrutturazione e/o riconversione, non potranno essere ammessi ad usufruire delle agevolazioni previste dalla legge 12 agosto 1977, n. 675. Del pari, non potranno essere ammessi ad usufruire delle agevolazioni previste dalla citata legge programmi tra loro concorrenti in modo evidente. Vale a dire quando questi, oltre a collocarsi nelle stesse fasce di mercato, abbiano analoghe caratteristiche operative e siano quanto meno similari in termini di peso, potenza, prestazioni, costi di produzione, e di esercizio, tecniche di programmazione e tecniche di produzione.

3. Ricerca applicata ed innovazione tecnologica.

Nell'ottica del conseguimento di un obiettivo di politica industriale nel settore aeronautico, quale è delineato nel programma finalizzato dovrà essere sviluppata l'attività di ricerca scientifica e tecnologica concernente i prodotti aeronautici da realizzarsi in Italia.

A tal fine appare essenziale il rifinanziamento del Fondo I.M.I. per la ricerca applicata così come previsto dal d.d.l. « sulla istituzione del Fondo per l'innovazione tecnologica, il rifinanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata ed interventi per il settore siderurgico » approvato dal Consiglio dei Ministri. Nello stesso d.d.l. è indicato un opportuno allargamento dei soggetti beneficiari, lo snellimento delle sue procedure e una migliore definizione dell'iniziativa agevolabile.

Il programma finalizzato, ponendo in particolare rilievo gli ingenti costi di realizzazione di nuovi prodotti aeronautici dalla loro ideazione alla preindustrializzazione, rende necessaria la predisposizione di strumenti di intervento specifici quali quelli individuati dall'art. 3 del citato d.d.l. con la costituzione del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

Esso, tra l'altro, ha per oggetto il sostegno dei programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati o nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti.

Dovrà altresì essere previsto il rifinanziamento della legge n. 184/71 per l'attuazione dei relativi interventi.

I progetti di ricerca e sviluppo conformi alle indicazioni del programma finalizzato saranno ritenuti prioritari ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti dall'art. 10 della legge n. 675 del 1977 e saranno considerati con particolare favore ai fini del riconoscimento dell'aliquota massima prevista dal citato articolo. L'esigenza di coordinare l'attività di ricerca potrebbe essere assicurata dall'attuazione del CIRA in un'area preferibilmente napoletana nell'ambito della definizione della finalità, dei compiti e delle specifiche attività del Centro potrebbe, eventualmente essere considerato anche lo svolgimento di ricerche in aree per le quali manchino in Italia idonee strutture.

4. Nuove iniziative per l'industria aeronautica.

4*a*. *Promozione di attività commerciale all'estero.*

La promozione dell'attività di commercializzazione all'estero delle produzioni aeronautiche dovrà essere incentivata mediante opportune misure quali:

a) adeguamento degli strumenti e delle norme vigenti alle condizioni di fatto praticate dagli altri Paesi in materia di agevolazioni creditizie e copertura assicurativa alle esportazioni;

b) più estesa applicazione della garanzia del rischio di cambio ed introduzione della garanzia sull'aumento dei costi di produzione;

c) maggiore possibilità di utilizzo, grazie ad appositi interventi normativi, di mezzi, strutture e personale della Difesa in attività di promozione e supporto addestrativo e logistico;

d) sostegno dell'attività di addestramento collegata alla vendita;

e) interventi diretti a ridurre i costi per la partecipazione in forma collegiale a esportazioni all'estero, nonché alla presentazione di progetti ed a dimostrazioni di volo;

f) promozione e sostegno di forme associative tra imprese nazionali sotto forma di consorzi di vendita o similari.

Il Ministro dell'industria di concerto con il Ministro del commercio con l'estero dovrà inoltre studiare ogni altro provvedimento ritenuto utile per assicurare la commercializzazione di prodotti aeronautici italiani all'estero in condizione di parità operativa con la concorrenza straniera.

4*b*. *Collaborazioni internazionali.*

Appare indispensabile per il futuro dell'industria italiana del settore la partecipazione a collaborazioni internazionali anche nell'ottica di un maggiore coinvolgimento del settore stesso nelle produzioni per i mercati civili. Per raggiungere tale obiettivo il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato assumerà le opportune iniziative per la sollecita elaborazione ed adozione di misure normative, in un quadro normativo comparabile a quello esistente negli altri Paesi, volte ad agevolare la partecipazione a programmi internazionali condotti in collaborazione, specialmente europea, laddove possibile.

4*c*. *Miglioramento della contrattualistica statale.*

L'industria aeronautica è chiamata a realizzare prodotti di elevato contenuto tecnologico ed altamente sofisticati che impongono agli imprenditori del settore elevate esposizioni finanziarie. L'attuale normativa in materia contrattuale crea inconvenienti in termini di oneri finanziari aggiuntivi e di difficoltà operative. Occorrono quindi procedure amministrative volte a ridurre i rischi finanziari e con essi i costi di produzione

In tal quadro il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le parti interessate, dovrà avanzare specifiche proposte al Ministro del tesoro che, d'intesa con il Ministro della difesa e gli altri Ministri interessati, assumerà specifiche iniziative per avviare — anche attraverso l'adozione di norme transitorie — la revisione delle norme legislative che regolano il settore.

5. Coordinamento.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvederà a costituire entro un mese dalla presente delibera un apposito comitato del quale facciano parte rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle parti sociali e delle imprese a partecipazione statale e private.

Il comitato avrà il compito di proporre le soluzioni più adeguate per:

a) realizzare uno stretto contatto operativo tra l'industria nazionale e gli operatori civili e militari sulle necessità future delle flotte e l'attività di revisione di cellule, motori ed equipaggiamenti;

b) studiare preferibilmente a favore dell'industria aeronautica nazionale, compensazioni industriali, connesse all'acquisto da parte della pubblica amministrazione e delle aziende a partecipazione statale di prodotti o materiali aeronautici stranieri, che siano di contenuto tecnico-economica equivalente a quello delle importazioni;

c) garantire le possibilità di sviluppo delle esportazioni verso i Paesi terzi di sistemi e sottosistemi aeronautici nazionali attraverso l'individuazione di adeguate contropartite per il Paese acquirente;

d) valutare nell'ambito degli obiettivi del programma la possibilità, in settori particolari, anche di acquisizione di licenze per recuperare ritardi tecnologici.

Roma, addì 21 maggio 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
La Malfa

(3503)

Deliberazione 21 maggio 1981
Programma finalizzato per l'industria automobilistica

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, quarto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la propria delibera in data 27 marzo 1980;

Vista la propria delibera in data 8 luglio 1980, con la quale individuava l'industria automobilistica quale settore da considerare ai fini della elaborazione di un programma finalizzato;

Visto il programma finalizzato per l'industria automobilistica che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ha sottoposto all'approvazione di questo Comitato;

Acquisiti, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, i pareri della commissione consultiva interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori di cui all'art. 1, settimo comma, lettera *b*) della stessa legge numero 675/77, e sentito il Comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali di cui all'art. 3 della legge 2 maggio 1976, n. 183;

Vista la propria delibera adottata il 24 febbraio 1978, recante direttive di carattere generale applicabili per tutti i programmi finalizzati;

Delibera:

E' approvato il programma finalizzato per l'industria automobilistica, allegato al presente verbale, con le puntualizzazioni di cui appresso:

1. OBIETTIVI DEL PROGRAMMA.

L'industria automobilistica italiana, dopo aver raggiunto nel 1973 il suo massimo storico di produzione di circa 1.800.000 autovetture, ha subito nel corso degli anni successivi un lento processo di perdita di competitività. La produzione si e gradualmente contratta per raggiungere nel 1980 circa 1.450.000 autovetture, con conseguente perdita di occupazione e saldo negativo della bilancia commerciale.

L'industria italiana dell'auto si trova ad affrontare sul mercato interno e su quelli esteri, uno scontro concorrenziale molto difficile. I maggiori produttori esteri sono impegnati ad accrescere i margini di competitività nella convinzione che le loro possibilità di sviluppo siano legate essenzialmente alla riduzione delle quote di mercato delle imprese che non riescono a tenere il passo nell'innovazione del processo e del prodotto.

La finalità fondamentale del programma è quella di accrescere la competitività dell'industria italiana dell'automobile in modo da raggiungere nel 1985 i livelli produttivi degli inizi degli anni settanta al fine di consentire lo sviluppo della occupazione nel settore, nonché un saldo attivo della relativa bilancia commerciale.

Tale innalzamento della competitività dovrà essere raggiunto attraverso l'azione contemporanea di un insieme di fattori: forte innovazione del prodotto, maggiore flessibilità impiantistica, incremento della produttività, in misura da allinearla al livello dei Paesi della CEE, ed allineamento delle « nuove » produzioni italiane ai livelli correnti di produttività dell'area. Tale innalzamento della produttività dovrà realizzarsi anche attraverso miglioramenti nell'organizzazione del lavoro, nonché con migliori relazioni industriali.

Per realizzare tali obiettivi saranno utilizzati gli strumenti agevolati previsti dalla legge n. 675/77.

Si rende altresì necessario l'impiego degli strumenti previsti dal disegno di legge, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, concernenti interventi per i settori della economia di rilevanza nazionale (ampliamento delle disponibilità e delle modalità di intervento del Fondo speciale IMI per la ricerca applicata; istituzione del Fondo speciale rotativo per la ricerca tecnologica), nonché del disegno di legge, pure recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, concernente misure per la commercializzazione all'estero.

Opzione del piano resta comunque il rafforzamento del settore, con definizione di assetti impiantistici più flessibili e con il mantenimento in Italia delle fasi cruciali del ciclo di produzione dell'auto, anche con promozione e sostegno di accordi con imprese straniere che prevedano la localizzazione in Italia e particolarmente nel Sud di iniziative ad alto contenuto strategico per le industrie italiane.

In questo senso le azioni di intervento dovranno rivolgersi sia alle imprese produttrici del bene finale sia alle imprese di produzione di componenti. Ugualmente le azioni pubbliche tendenti a promuovere innovazioni tecnologiche dovranno rivolgersi, oltre che alle imprese produttrici di beni finali, anche alle imprese ed ai consorzi di imprese produttrici di parti staccate e componenti.

2. CRITERI DI ACCESSO.

2*a*. *Vincoli.*

Tenuto conto della situazione del settore, delle finalità della legge n. 675/77 e della limitatezza delle risorse finanziarie, il criterio base per l'accesso al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale deve essere la destinazione degli investimenti per la produzione di modelli sostanzialmente nuovi, per la produzione di nuovi componenti ad alto valore aggiunto e per i miglioramenti impiantistici. Gli interventi a favore dell'innovazione tecnologica saranno elemento determinante della iniziativa pubblica e costituiranno vincolo essenziale nella strategia complessiva del settore.

Per accedere ai benefici di legge i progetti dovranno indicare il quadro della situazione aziendale e i rispettivi programmi pluriennali. Inoltre, dovranno essere dettagliate le caratteristiche dei modelli per i quali si richiede la ristrutturazione delle linee di produzione o delle loro attrezzature, con descrizione delle localizzazioni dell'intero ciclo di produzione e dei processi di modularizzazione introdotti garantendo anche che i modelli prodotti sulle linee ristrutturate siano sostanzialmente nuovi. I progetti dovranno cioè riguardare miglioramenti impiantistici e prevedere investimenti per attrezzature di modelli nuovi nonché di « restyling », escluse le modifiche del tipo « face lift ». Parimenti i progetti dovranno contenere l'indicazione del risparmio di carburante ottenuto e della diminuzione delle emissioni di gas di scarico. L'obiettivo è la riduzione dei consumi nella misura del 15% rispetto a modelli precedenti similari per cilindrata e potenza ed il progressivo allineamento delle emissioni dei gas di scarico all'emendamento 04 del regolamento 15 dell'ECE (Economic Commitec for Europe).

2*b*. *Priorità.*

Data l'urgenza riconosciuta dal programma finalizzato in allegato, per predisporre i nuovi processi e adeguati assetti impiantistici per la produzione dei nuovi modelli per il settore auto è ammesso, in linea generale, l'accesso al mutuo diretto di cui all'art. 4, lettera *a*), della legge n. 675/77. Ai fini della concessione del mutuo medesimo dell'aliquota massima del 50% del finanziamento bancario — così come previsto dalla delibera di questo comitato del 27 marzo 1980 — verrà data priorità a quei progetti di ristrutturazione di processi per la produzione di serie di modelli per la cui realizzazione si sia provveduto ad accelerare i tempi di apprestamento al di sotto di 40-45 mesi dalla impostazione concettuale, e per i quali comunque si preveda l'entrata in produzione di larga serie entro e non oltre il 1985.

Inoltre, avranno priorità quei progetti che, a partire dalla data di pubblicazione della presente delibera, prevedano la presentazione nell'arco di 10-14 mesi dello studio di massima del nuovo modello, nell'arco di 20-26 mesi il progetto esecutivo dei nuovi assetti impiantistici previsti per produrre il nuovo modello, nell'arco di 30-38 mesi il prototipo del nuovo modello e la definizione di una linea di pre-produzione. Ulteriore priorità sarà data a quei progetti che presentino particolare attenzione alla flessibilità degli assetti impiantistici della produzione ed a modifiche significative dell'organizzazione del lavoro.

3. INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA PRODUTTIVA E DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'INDUSTRIA COMPONENTISTICA.

L'obiettivo attuale in questo campo deve essere quello di giungere a linee di assemblaggio finale di parti sempre più complesse ed integrate il cui montaggio sia stato realizzato fuori linea o acquisito da imprese componentiste. A questo proposito devono essere favoriti gli accordi di collaborazione tecnica tra case automobilistiche, tra imprese di componentistica tra le prime e le seconde, anche ricorrendo ad accordi con imprese straniere, accordi che prevedano uno stretto coordinamento dalla fase di progettazione alla fase di industrializzazione dei nuovi modelli, così da predisporre nei rispettivi processi di produzione un più alto uso di macrocomponenti e parti standardizzate.

La realizzazione di gruppi integrati di componenti richiede uno stretto coordinamento delle attività produttive delle im-

prese del comparto. Questa azione di coordinamento dovrà essere sostenuta dalla creazione di consorzi i cui compiti sono indicati dalla legge n. 374 del 10 maggio 1976, e delle successive modifiche in corso di approvazione in Parlamento.

A questo scopo verrà costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un comitato per la promozione dell'industria componentistica, composto da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle parti sociali. Detto comitato, entro quattro mesi dalla sua costituzione, riferirà al Ministro dell'industria sui risultati raggiunti e, sulla base delle considerazioni ricevute, il Ministro predisporrà apposita relazione e proposte operative al CIPI.

La costituzione di consorzi o accordi espliciti di collaborazione tecnica fra produttori di componenti per la realizzazione comune di grandi volumi di macrocomponenti relativi alla componentistica matura, nonché di componenti ad alto contenuto di innovazione, sarà motivo di priorità per l'accesso al Fondo di ristrutturazione e riconversione.

4. Riequilibrio territoriale delle attività di produzione.

Data l'esistenza al Sud di impianti di produzione di auto da parte delle due maggiori produttrici nazionali, si ritiene di dover promuovere la creazione di un polo di produzione di componentistica al Sud. L'area per la realizzazione di questo polo di componentistica, rivolto a rifornire in particolare gli impianti di assemblaggio meridionali dovrà essere individuata in breve tempo e messa a disposizione di consorzi di produttori di parti e componenti, anche facendo ricorso all'utilizzazione di fondi comunitari.

Considerati i vincoli meridionalistici presenti nella legge n. 675/77, verrà data priorità per l'accesso al Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale ai progetti che prevedano azioni di progressivo riequilibrio territoriale.

5. Riqualificazione del personale.

Le commissioni regionali per l'impiego delle Regioni interessate, previste dalla legge n. 675/77, d'intesa con le Regioni, dovranno disporre in brevissimo tempo programmi di riqualificazione professionale per i lavoratori per i quali è previsto all'art. 28 della legge n. 675/77, utilizzando le risorse disponibili a livello nazionale e ricorrendo agli strumenti comunitari ed in particolare al Fondo sociale europeo.

Il Ministro del lavoro terrà una relazione al CIPI sullo stato di attuazione di tali direttive entro cinque mesi dalla data della presente delibera.

6. Ricerca applicata ed innovazione tecnologica.

Appare essenziale il rifinanziamento del Fondo IMI per la ricerca applicata così come previsto dal d.d.l. sugli interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, in corso di approvazione al Parlamento.

Il presente programma finalizzato, ponendo in particolare rilievo gli ingenti costi di realizzazione di un nuovo modello dalla sua ideazione alla preindustrializzazione, rende necessaria la predisposizione di strumenti di intervento specifici quali quelli previsti dall'art. 3 del citato d.d.l.

Quest'ultimo, tra l'altro, ha per oggetto il sostegno dei programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi, o al miglioramento di prodotti e processi produttivi già esistenti.

L'intervento a favore dell'innovazione tecnologica deve essere particolarmente rivolto alla componentistica ed allo sforzo di creare un polo componentistico, integrato nel Mezzogiorno, avente una struttura ed una produzione economicamente valida.

7. Promozione di attività commerciale all'estero.

La promozione delle attività di commercializzazione del prodotto nazionale all'estero sarà incentivata dall'approvazione del programma finalizzato - « Potenziamento delle strutture operative per la commercializzazione all'estero dei prodotti dell'industria manifatturiera ». Nel contempo si reputa estremamente necessaria l'attivazione di un fondo per la commercializzazione all'estero così come previsto dal d.d.l. presentato dal Ministro del commercio con l'estero ed approvato dal Consiglio dei Ministri.

Roma, addì 21 maggio 1981

Il Presidente delegato della seduta
Vice Presidente del C.I.P.I.
LA MALFA

(3504)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 21 maggio 1981
Tutela delle acque dall'inquinamento

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 2, 4 e 5 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, recante integrazioni e modificazioni alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, e 10 maggio 1976, n. 319, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito con modificazioni nella legge 29 marzo 1979, n. 91;

Vista la propria deliberazione dell'11 luglio 1980 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 dell'8 agosto 1980;

Considerata l'opportunità di modificare la citata delibera in data 11 luglio 1980;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A) La direttiva di cui al secondo comma del dispositivo della delibera del C.I.P.E. in data 11 luglio 1980, citata in premessa, è revocata.

B) Le iniziative destinate esclusivamente all'adeguamento degli scarichi industriali, predisposte ai sensi delle leggi 10 maggio 1976, n. 319, e 24 dicembre 1979, n. 650, non sono soggette alla autorizzazione di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 156/76 convertito in legge n. 350/76 ed all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 902/76 come modificato dall'art. 12 della legge n. 91/79.

Il Ministero dell'industria, nei casi in cui la normativa vigente lo richieda, provvederà ad accertare l'intervenuta approvazione del progetto da parte delle Regioni o delle amministrazioni competenti.

Roma, addì 21 maggio 1981

Il Ministro del bilancio
e della programmazione economica
Vice Presidente del C.I.P.E.
LA MALFA

(3502)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla società « New Ma. Co. - New Management Consultants S.r.l. », in Rimini, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 aprile 1981 ha autorizzato la società « New Ma.Co. - New Management Consultants S.r.l. », in Rimini, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(3319)

Autorizzazione alla società « Studio di revisione - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Ivrea, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 23 aprile 1981 ha autorizzato la società « Studio di revisione - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Ivrea (Torino), ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

(3320)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per l'ammissione di duecentocinquantasette allievi al primo anno del 163° corso dell'Accademia militare di Modena.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574, concernente l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali, speciali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191, recante nuove norme per il servizio di leva;

Visto il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1546, concernente l'ordinamento degli istituti militari;

Vista la legge 9 giugno 1950, n. 449, concernente norme sull'ammissione all'Accademia militare;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 678, recante modifiche alle norme sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1976 con il quale sono stati stabiliti i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito o ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente nei ruoli dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1976 con il quale sono stati stabiliti, fra l'altro, i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'Accademia militare dell'Esercito;

Vista la legge 30 novembre 1978, n. 755, concernente l'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e l'aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 113, sullo stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'ammissione al 1° anno del 163° corso dell'Accademia militare di Modena di duecentocinquantasette allievi, così ripartiti:

cinquanta al corso dell'Arma dei carabinieri;

centosessanta al corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio);

venti al corso del Corpo automobilistico;

cinque al corso del Corpo di commissariato - ruolo sussistenza;

ventidue al corso del Corpo di amministrazione.

Lo svolgimento del concorso prevede:

a) visita medica;
b) accertamento psicologico;
c) esame scritto di cultura generale;
d) tirocinio della durata di 45 giorni;
e) esame orale di matematica.

Art. 2.

I corsi hanno la durata di due anni accademici e si svolgeranno presso l'Accademia militare di Modena con inizio nel mese di novembre 1981.

Art. 3.

Al termine dei corsi gli allievi idonei saranno nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo dell'Esercito, semprechè assumano l'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di otto anni, in conformità a quanto prescritto dall'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414.

Gli allievi del corso delle Armi saranno assegnati alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a seconda delle esigenze organiche e, nel limite del possibile, dell'attitudine dimostrata, dei risultati ottenuti negli studi ed infine dei loro desiderata.

Per l'assegnazione all'Arma di cavalleria è necessario che l'allievo sia anche in possesso del visus 10/10 senza alcun vizio di refrazione.

Gli allievi dell'Arma dei carabinieri e quelli dei Corpi automobilistico, di amministrazione e di commissariato (ruolo sussistenza) saranno nominati sottotenenti in servizio permanente nell'Arma o Corpo del corso da essi frequentato.

Gli studi del biennio di accademia (corsi delle Armi o del Corpo automobilistico) e del primo anno del corso ordinario della Scuola di applicazione dell'Esercito, sono equiparati, ai sensi della legge 22 maggio 1959, n. 397, al biennio propedeutico di ingegneria.

Per il corso dei carabinieri sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia e in quello di applicazione, nelle materie indicate dalla tabella *A* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in giurisprudenza, in scienze politiche ed in economia e commercio.

Per i corsi dei Corpi di commissariato - ruolo sussistenza, e di amministrazione sono riconosciuti validi gli esami superati nel biennio di accademia, nelle materie indicato dalla tabella *B* annessa alla legge 20 novembre 1971, n. 1095, ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio.

Disposizioni riflettenti gli allievi della Scuola militare

Art. 4.

Saranno ammessi all'Accademia militare, con precedenza sugli altri aspiranti fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, gli allievi della Scuola militare che:

a) abbiano riportato giudizio di idoneità in attitudine militare presso la Scuola;

b) siano stati riconosciuti idonei nella visita medica di cui all'art. 6;

c) siano risultati idonei nell'accertamento psicologico di cui all'art. 7;

d) abbiano conseguito nella sessione di esami del 1981 il diploma di maturità classica o scientifica;

e) siano celibi;

f) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare in Modena.

Esse dovranno essere presentate al comandante della scuola militare entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 6.

Gli allievi della scuola militare che aspirano all'ammissione all'Accademia militare dovranno avere i requisiti fisici richiesti per gli altri concorrenti licenziati dagli istituti civili d'istruzione al primo comma, lettera *a*), del successivo art. 9.

La visita medica, alla quale dovranno essere sottoposti tutti indistintamente i candidati all'esame di maturità nel corrente anno scolastico, sarà effettuata da una commissione, che si recherà presso la Scuola militare, costituita:

da un colonnello medico designato dell'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso il centro medico legale militare di Napoli, membro e segretario.

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai candidati seduta stante. I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti, saranno senz'altro eliminati dal concorso. Il giudizio defintivo, per coloro che chiederanno visita di appello, sarà espresso presso la sede dell'Accademia militare dalla commissione medica prevista dal successivo art. 17.

Art. 7.

Gli allievi riconosciuti idonei alla visita medica o che, dichiarati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico consistente nello svolgimento di prove intese a valutare il livello intellettuale e le qualità attitudinali e caratterologiche della loro personalità.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. Gli allievi giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Art. 8.

Gli allievi in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4 saranno ammessi all'Accademia a decorrere dall'inizio del tirocinio previsto per gli altri concorrenti all'art. 1, secondo comma, e la loro ammissione sarà considerata in prova per un periodo di 45 giorni.

Gli allievi che supereranno il predetto periodo di prova saranno iscritti nella graduatoria di ammissione all'Accademia in base al voto complessivo riportato nell'esame di maturità. A parità di voto avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Gli allievi saranno assegnati ai vari corsi in base ai criteri specificati nel successivo art. 27.

Disposizioni riflettenti i licenziati dagli istituti civili di istruzione

Art. 9.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani, anche se già alle armi, che:

a) siano riconosciuti fisicamente idonei in seguito ad appositi accertamenti o che, all'atto della visita medica, abbiano tra l'altro statura non inferiore ai seguenti limiti minimi:

per gli aspiranti al corso dell'Arma dei carabinieri, m. 1,70;

per gli aspiranti ai corsi delle altre Armi e dei Corpi, m. 1,62;

visus pari a 10/10 in ciascun occhio, corretto l'eventuale vizio di refrazione che non dovrà, in ogni caso, superare i seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in uno degli assi principali, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle altre Armi e ai Corpi;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dell'astigmatismo miopico e ipermetropico, se aspiranti all'Arma dei carabinieri, 4 diottrie se aspiranti alle Armi e ai Corpi;

b) siano celibi o vedovi senza prole;

c) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito;

d) non siano stati espulsi da istituti di istruzione o di educazione dello Stato o da una delle Accademie delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;

e) abbiano sempre tenuto regolare condotta civile e morale;

f) abbiano compiuto, al 31 dicembre 1981, il diciassettesimo anno di età e non superato il ventiduesimo al 31 ottobre 1981 e cioè nati dal 1° novembre 1959 al 31 dicembre 1964;

g) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami del 1981 uno dei seguenti titoli di studio:

diploma di maturità artistica, diploma di maturità classica, diploma di maturità d'arte applicata, diploma di licenza liceale rilasciato dalle sezioni classica, scientifica e moderna della Scuola europea, diploma di maturità linguistica, diploma di maturità magistrale, diploma di maturità professionale, diploma di maturità scientifica, diploma di maturità tecnica rilasciato dagli istituti tecnici aeronautici, agrari, commerciali, industriali, nautici, per geometri e per il turismo.

Gli aspiranti che all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 10 non siano in possesso del diploma, hanno l'obbligo di notificare telegraficamente al comando dell'Accademia l'esito, una volta noto, degli esami.

L'ammissione dei giovani che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero è subordinata all'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopra elencati.

A tal fine gli interessati avranno cura di munire il titolo di studio predetto della dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta.

Art. 10.

La domanda di ammissione redatta su carta bollata, firmata dall'aspirante e vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, qualora l'aspirante stesso sia minorenne, deve essere indirizzata al comando dell'Accademia militare in Modena.

Essa deve essere presentata o fatta pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero.

L'ente designato a ricevere la domanda ha l'obbligo di munirla della data di presentazione, con il bollo e la firma del comandante o dell'ufficiale o funzionario designato.

La domanda di ammissione al concorso si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 11.

La domanda, conforme all'allegato n. 1, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

a) cognome, nome, data e luogo di nascita del concorrente;

b) esplicita dichiarazione del titolo di studio posseduto dal concorrente o che egli presume di conseguire nel corrente anno scolastico;

c) elenco dei corsi, previsti dall'art. 1 del presente bando, messi in ordine di preferenza. Non è consentito variare l'ordine di preferenza di tali corsi oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande;

d) indirizzo esatto del concorrente comprensivo del numero di codice di avviamento postale. Ogni variazione dell'indirizzo dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere al comando dell'Accademia militare di Modena che non assume alcuna responsabilità circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di varianti di recapito. Il comando dell'Accademia non assume, inoltre, alcuna responsabilità in caso di ritardata ricezione, da parte dei candidati, di avvisi di convocazione dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili a propria inadempienza.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno altresì indicare l'ultima residenza in Italia e la data di espatrio.

Art. 12.

I candidati ammessi al tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d)*, dell'art. 1 dovranno portare al seguito i documenti sottoindicati, in carta bollata:

a) certificato di studio rilasciato dall'istituto presso il quale il diploma è stato conseguito;

b) estratto dell'atto di nascita (non certificato) rilasciato dal comune di origine;

c) certificato, per gli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità, rilasciato dal presidente del comitato provinciale degli orfani di guerra presso cui il candidato è iscritto;

d) copia autentica del decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria oppure apposita dichiarazione rilasciata dal competente Ministero, per gli orfani dei caduti per servizio;

e) altri documenti relativi a titoli preferenziali, previsti dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;

f) nulla osta per l'arruolamento nell'Esercito per i concorrenti che siano militari in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato o giovani iscritti nelle liste della leva di mare.

I predetti candidati dovranno altresì portare al seguito, a seconda della posizione militare, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare o del congedo illimitato provvisorio o certificato d'iscrizione nelle liste di leva.

I documenti dei concorrenti che non conseguiranno l'ammissione all'anno accademico saranno restituiti.

Art. 13.

I candidati che, superate le prove di concorso, saranno ammessi nel mese di novembre ai corsi dell'Accademia dovranno presentare, entro trenta giorni dalla data di ammissione, i sottoindicati documenti, in carta bollata:

a) titolo di studio originale o certificato sostitutivo avente valore di originale. In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma il candidato dovrà presentare il relativo duplicato, ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato medesimo.

Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio conseguiti presso istituti fuori della provincia di Roma dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi.

Il titolo di studio originale od il certificato sostitutivo avente valore di originale resterà depositato presso il comando dell'Accademia militare che provvederà ad allegare alla documentazione di concorso una copia autentica. Il predetto titolo di studio sarà restituito all'interessato al termine del ciclo di studi o all'atto in cui cesserà di appartenere all'istituto;

b) certificato di stato civile libero rilasciato dall'ufficio dello stato civile;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal comune di origine o di residenza;

d) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione è compreso il comune di nascita. Per i concorrenti nati all'estero il certificato dovrà essere richiesto alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma;

e) fotografia recente formato tessera (4 × 6) con scritto in basso od a tergo (in calligrafia leggibile) cognome, nome e data di nascita. Nessuna legalizzazione deve essere apposta sulla fotografia;

f) atto di assenso per i concorrenti che non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, firmato da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Esercito. Tale atto, di data non anteriore a quella del presente bando, deve essere redatto dal sindaco del comune di residenza dei concorrenti;

g) dichiarazione, da rilasciarsi da parte dei concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali per ottenere la cancellazione dai ruoli a mente dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia. Sarà provveduto alla reintegrazione nel grado, qualora l'allievo non consegua la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo ed il tempo trascorso in Accademia sarà computato nell'anzianità di grado.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), dovranno essere in data non anteriore a tre mesi a quella del precedente bando.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Per quelle documentazioni che risultassero formalmente irregolari, il comando dell'Accademia si riserva la facoltà di chiederne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altra amministrazione dello Stato o all'Amministrazione della difesa per altro concorso.

Per i casi di forza maggiore il Ministero si riserva la facoltà di ammettere altri documenti o di prescrivere atti notori in sostituzione di quelli previsti dal precedente bando.

Art. 14.

Alle visite mediche ed agli esami i candidati dovranno esibire la carta di identità od altro documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato.

Art. 15.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso all'Accademia.

Art. 16.

I candidati saranno sottoposti ad una visita medica intesa ad accertare la loro idoneità fisica all'ammissione all'Accademia.

Detta visita sarà compiuta, nel giorno che sarà comunicato agli interessati con lettera raccomandata, presso l'ospedale militare di Bologna, a cura di una commissione così costituita:

da un colonnello medico designato dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente;

da due ufficiali superiori medici designati dall'ufficio del capo del Corpo sanitario dell'Esercito, membri;

da un ufficiale designato dal comando dell'Accademia, membro;

da un ufficiale inferiore medico in servizio presso l'ospedale militare di Bologna, membro e segretario.

I concorrenti dovranno presentarsi a detta visita muniti di un certificato attestante di aver effettuato di recente gli accertamenti sierologici per la lue, in conformità di quanto previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, rilasciato dai competenti organi sanitari comunali o provinciali.

I concorrenti che entro il 18 agosto 1981 non avessero ricevuto l'invito a presentarsi alla suddetta visita sono tenuti a chiedere telegraficamente notizie al comando dell'Accademia militare entro il giorno successivo.

Per i giovani residenti all'estero la visita medica di prima istanza sarà effettuata da due sanitari di fiducia delle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, presso le sedi di tali rappresentanze (spese a carico dei concorrenti).

Il giudizio di idoneità o meno sarà comunicato ai concorrenti seduta stante.

I giovani dichiarati non idonei che non chiederanno, all'atto di tale comunicazione, di essere sottoposti a nuovi accertamenti e quelli non presentatisi alla visita medica, saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 17.

I candidati fisicamente non idonei, che abbiano chiesto, ai sensi del precedente articolo, nuovi accertamenti, nonchè i candidati dichiarati idonei che alleghino infermità sopravvenute e quelli risultati idonei in sede di visita all'estero, saranno sottoposti prima del tirocinio di cui al secondo comma dell'art. 1 ad una ulteriore visita presso la sede dell'Accademia militare da parte di una commissione costituita da un generale medico, presidente, e da due membri, uno dei quali sarà il dirigente del servizio sanitario dell'Accademia e l'altro un ufficiale superiore medico.

L'esito di detta visita è definitivo ed in conseguenza i giovani dichiarati non idonei saranno senz'altro eliminati dal concorso.

Art. 18.

I candidati risultati idonei in sede di visita medica nonchè quelli che, giudicati non idonei, abbiano chiesto la visita di appello ai sensi del precedente art. 16, verranno sottoposti ad un accertamento psicologico analogo a quello previsto dall'art. 7 per gli allievi della scuola militare.

Detto accertamento verrà effettuato presso l'Accademia militare di Modena dopo la visita medica e, per i giovani residenti all'estero, parimenti presso l'Accademia militare prima del tirocinio di cui al secondo comma, lettera *d*), dell'art. 1.

Il giudizio d'idoneità o di non idoneità riportato nel predetto accertamento è definitivo. I candidati giudicati non idonei saranno pertanto eliminati dal concorso.

Nel periodo di effettuazione delle visite e dell'accertamento psicologico i candidati saranno forniti di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare presso l'Accademia militare.

Art. 19.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta e lo svolgimento degli esami orali dei concorrenti.

Art. 20.

L'esame scritto avrà luogo il mattino del 7 settembre 1981, alle ore 8,30 presso le sedi dei comandi militari territoriali, del comando militare della Sardegna per i concorrenti ivi residenti e presso le ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni per i concorrenti residenti all'estero.

Saranno dichiarati idonei alla prova scritta di esame i concorrenti che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 21.

I concorrenti risultati idonei alla visita medica, nell'accertamento psicologico, e nella prova scritta di esame saranno ammessi al tirocinio, che sarà da loro compiuto:

a) in qualità di volontari di truppa, se non sono già in servizio militare e non rivestano il grado di ufficiale o di sottufficiale di complemento;

b) con il grado già rivestito, qualora si tratti di ufficiali o sottufficiali di complemento non in servizio militare. Per tali concorrenti si provvederà al richiamo in servizio a decorrere dall'inizio del tirocinio;

c) con il grado rivestito, i concorrenti in servizio militare.

Durante il tirocinio e la prova orale i concorrenti fruiranno di vitto e alloggio in Accademia; verrà, inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi.

Il tirocinio sarà frequentato, altresì, dagli allievi provenienti dalla scuola militare, per compiere il periodo di prova di cui all'art. 8.

Il candidato ammesso al tirocinio potrà, a domanda, completare l'elenco in ordine di preferenza dei corsi previsti dall'art. 1 del presente bando, qualora l'elenco contenuto nella domanda di ammissione fosse incompleto.

Durante la frequenza del tirocinio tutti i partecipanti saranno tenuti ad osservare le norme del regolamento interno dell'Accademia.

La prova di esame orale, cui saranno ammessi i concorrenti che abbiano portato a termine il tirocinio con giudizio di idoneità in attitudine militare, verrà effettuata presso l'Accademia militare di Modena. Il programma dell'esame orale è riportato nell'allegato 2 del presente bando. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che avranno conseguito nell'esame orale un punteggio non inferiore a 18/30. I concorrenti non idonei saranno rinviati dall'Istituto.

Disposizioni riflettenti i sottufficiali

Art. 22.

Nei confronti dei sottufficiali si osserveranno — per quanto riguarda l'ammissibilità al concorso, le visite mediche, l'accertamento psicologico, le prove di concorso — le modalità e le condizioni tutte, ad eccezione di quelle di cui all'art. 9, lettera *b)*, ed all'art. 28 stabilite per i concorrenti licenziati dagli istituti civili di istruzione, in quanto non risultino modificate dalle disposizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 23.

Possono partecipare al concorso i sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma che riuniscano i seguenti requisiti:

a) posseggano o siano in grado di conseguire nella sessione di esami dell'anno 1981 uno dei titoli di studio di cui alla lettera *g)* dell'art. 9;

b) non abbiano superato il 27° anno di età al 31 ottobre 1981 e cioè nati dopo il 31 ottobre 1954;

c) siano riconosciuti in possesso della voluta idoneità fisica ed abbiano limiti di statura non inferiori a quelli indicati al precedente art. 9;

d) siano riconosciuti meritevoli di partecipare al concorso per qualità morali ed intellettuali, per cultura e per i precedenti di servizio.

Art. 24.

Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato e coloro che, avendo già frequentato un corso di studio presso l'Accademia, ne siano stati rinviati per insuccesso negli studi o per motivi disciplinari.

Art. 25.

I sottufficiali che aspirano a partecipare al concorso dovranno inoltrare la domanda, su carta bollata, al comando del reparto od ente presso cui prestano servizio, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda, oltre alle indicazioni previste dall'art. 11, dovranno dichiarare di rinunciare al grado rivestito per conseguire l'ammissione in qualità di allievo ai corsi dell'Accademia.

Per quanto attiene alla documentazione da produrre vale quanto disposto ai precedenti articoli 12 e 13, ad eccezione dei documenti di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* dell'art. 13.

Art. 26.

I sottufficiali ammessi all'Accademia militare sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

Qualora essi vengano a cessare dalla predetta qualità, sono reintegrati nel grado ed il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Graduatoria di ammissione

Art. 27

La graduatoria di merito, unica per tutti i concorrenti, sarà compilata iscrivendo dapprima gli allievi della Scuola militare e successivamente gli altri concorrenti.

Gli allievi della scuola militare, in possesso dei prescritti requisiti, saranno iscritti in graduatoria in base al voto complessivo riportato negli esami di maturità. A parità di voto, avranno la precedenza gli orfani di guerra o equiparati e, successivamente, i più anziani di età.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, l'assegnazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, fino alla concorrenza della metà dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate nelle domande di ammissione, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

Gli altri concorrenti dichiarati idonei alle prove di concorso saranno iscritti in graduatoria in base alla media dei voti riportati negli esami scritto di cultura generale e orale di matematica.

A parità di media, avranno la precedenza, nell'ordine, le categorie indicate nell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Ferma restando la precedenza determinata dalla graduatoria di merito, la destinazione degli allievi ai vari corsi sarà effettuata, nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso, secondo l'ordine delle preferenze indicate dal candidato, compatibilmente col possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

I posti a concorso riservati agli allievi della Scuola militare, che non fossero ricoperti con detti allievi, saranno devoluti, ai sensi dell'art. 34 della legge 31 maggio 1975, n. 191, ai concorrenti idonei che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, siano alle armi nell'Esercito in qualità di ufficiali inferiori o sottufficiali di complemento richiamati, di sottufficiali o di militari di truppa in ferma volontaria o in rafferma.

Qualora l'elenco delle preferenze fosse incompleto il candidato, qualunque sia la sua provenienza, che per ragioni di graduatoria o per mancanza dei requisiti fisici, non potesse essere ammesso ai corsi da lui indicati, potrà, a domanda, essere assegnato ad un altro corso e collocato dopo l'ultimo degli ammessi a quest'ultimo, anche se negli esami ha riportato una votazione superiore.

Il comando dell'Accademia trasmetterà al Ministero della difesa, per l'approvazione, la graduatoria di ammissione, con l'indicazione, per ogni candidato, di tutti gli elementi che hanno influito sulla formazione o destinazione al corso.

La graduatoria sarà corredata dei verbali delle commissioni di vigilanza, delle domande e dei documenti relativi a ciascun candidato.

Vincoli di servizio

Art. 28.

Gli allievi provenienti dalla scuola militare dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio di cui all'art. 8, una ferma volontaria di anni due dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio stesso o non lo superino e vengano, quindi, rinviati dall'Istituto.

I concorrenti provenienti dalla vita civile, che non siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo, dovranno contrarre all'atto della presentazione in Accademia per compiere il tirocinio una ferma volontaria di mesi tre quali militari di truppa, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. Ai sensi dell'art. 18 della legge 31 maggio 1975, n. 191, tale periodo di ferma volontaria non sarà computabile nella ferma di leva.

Per il periodo della ferma volontaria di cui sopra sarà costituita nei riguardi dei concorrenti, a cura e spese dell'Amministrazione, la posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. (assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).

I concorrenti che siano ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo saranno considerati, a partire dalla presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualità di allievi, richiamati in servizio a domanda, con il grado rivestito per un periodo di tre mesi; essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia.

I concorrenti che, all'atto della presentazione in Accademia per la frequenza del tirocinio, siano già alle armi, saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di trasferiti o comandati o aggregati presso l'Accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, da frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi ai corsi.

Per i militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio, sarà provveduto al trattenimento in servizio, con il grado rivestito, sino al termine delle prove orali, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.

Tutti coloro che al termine degli esami di concorso saranno ammessi all'Accademia dovranno contrarre una ferma volontaria di due anni ed assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.

Al termine del primo anno di corso la ferma volontaria di due anni, contratta dagli allievi all'atto dell'ammissione all'Accademia, dovrà essere commutata in una ferma volontaria di tre anni e coloro che non chiederanno tale commutazione saranno considerati dimissionari.

Il tempo trascorso presso istituti, accademie e scuole delle Forze armate non è computabile nella ferma di leva per i giovani che siano stati prosciolti dalla ferma volontaria contratta, salvo che il proscioglimento sia stato determinato da lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio.

Tutti gli allievi ammessi ai corsi accademici, qualunque sia la loro provenienza, sottoscriveranno una dichiarazione dalla quale risulti che essi sono edotti dell'impegno di rimanere in servizio per otto anni che, ai sensi dell'art. 5 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, dovranno assumere all'atto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Trattamento economico degli allievi

Art. 29.

Le spese riflettenti il vitto e la prima vestizione degli allievi, nonchè la successiva manutenzione del corredo per i provenienti dai sottufficiali, sono a carico dello Stato.

Art. 30.

Agli allievi non provenienti dai sottufficiali è attribuita la paga netta giornaliera di cui alla legge 30 novembre 1978, n. 765 e l'indennità di impiego operativo di cui all'art. 146 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Agli allievi provenienti dai sottufficiali compete il trattamento economico previsto dal precedente art. 26.

Art. 31.

Gli allievi concorrono alle spese per l'acquisto di libri di testo, sinossi e oggetti di cancelleria occorrenti per la loro istruzione con una quota da determinarsi annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro. Nessuno può esserne dispensato.

Sono altresì a carico degli allievi non provenienti dai sottufficiali le spese per la manutenzione del vestiario.

L'ammontare delle spese di cui al comma precedente è fissato per l'anno accademico 1981-82 in L. 120.000 ed eventuali variazioni che dovessero essere apportate per l'anno successivo saranno notificate alle famiglie degli allievi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *giugno* 1981
Registro n. 17 *Difesa, foglio n.* 270

ALLEGATO 1

(Articoli 11 e 25 del bando di concorso)

Modello della domanda
di partecipazione al concorso
(in carta bollata)

Al Comando accademia militare -
41100 MODENA (1)

Il sottoscritto (2) . . . . nato a . . . . provincia di . . . . . il . . . domiciliato a . . . . . . c.a.p. . . . provincia di . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso indetto per l'anno accademico 1981-82 per l'ammissione in qualità di allievo ad *uno dei seguenti corsi* (3) . . . . . .

Dichiara di aver conseguito (o che presume di conseguire nel corrente anno scolastico) il diploma di . . . . .

Si riserva di presentare i documenti previsti dagli articoli 12 e 13 del bando di concorso.

Il sottoscritto, presa conoscenza del bando di concorso, dichiara di consentire, senza riserve, in tutto ciò che in esso è stabilito.

. . . . . . li 1981

Il concorrente
(firma leggibile) (4)

---

(1) La domanda dovrà essere presentata o fatta pervenire entro il termine improrogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica:

a) al comando del reparto, se trattasi di militare alle armi;

b) al comando dell'Accademia militare, se trattasi di giovani non ancora arruolati o di militari di truppa in congedo o di ufficiali o sottufficiali di complemento in congedo;

c) alle ambasciate, legazioni o consolati generali equiparati a legazioni, se trattasi di cittadini italiani residenti all'estero. Tali concorrenti dovranno specificare nella domanda la data di espatrio e l'ultima residenza in Italia.

(2) Cognome e nome del concorrente.

(3) Indicare tutti i corsi previsti dall'art. 1 del bando, secondo l'ordine di preferenza dell'aspirante: corso dell'Arma dei carabinieri - corso delle Armi (fanteria, cavalleria, artiglieria e genio) - corso del Corpo automobilistico - corso del Corpo di commissariato (r.s.) - corso del Corpo di amministrazione.

(4) Per i giovani minorenni la domanda deve essere vistata dai genitori o dal genitore esercente la potestà o dal tutore.

ALLEGATO 2

(Art. 21 del bando)

PROGRAMMA DEGLI ESAMI DI CONCORSO

CULTURA GENERALE

(prova scritta)

La prova consisterà in un esame scritto di composizione italiana a scelta del candidato, su uno dei temi assegnati.

Per la prova saranno assegnati tre temi di cultura generale corrispondenti alle discipline sociali, politiche, storiche, geografiche, filosofiche e letterarie, impartite con i programmi degli istituti di istruzione media superiore.

Il candidato dovrà dimostrare:

1) attitudine ad esprimere il proprio pensiero in forma piana, sintetica e concreta, dando prova di essere padrone della lingua italiana;

2) attitudine al ragionamento e capacità di dedurre dai fatti e dalle cause gli effetti e la conclusione;

3) maturità di mente e di pensiero e cultura corrispondente agli studi fatti.

Durata dell'esame: sei ore.

MATEMATICA
(prova orale)

L'esame avrà la durata massima di trenta minuti e verterà su tre tesi del programma estratte a sorte: una di algebra, una di geometria ed una di trigonometria.

Durante l'esame sono richiesti al candidato non l'esposizione sistematica di trattazioni teoriche indicate esplicitamente o implicitamente dal programma, ma semplici ed appropriati esercizi che richiedano, oltre la conoscenza della materia, la capacità di applicare le nozioni teoriche alla risoluzione di problemi pratici.

Il candidato dovrà dimostrare di aver assimilato i concetti nell'essenza e nelle correlazioni, passando con precisione di linguaggio, con sobrietà di esposizione e con rigore logico, dalla teoria all'applicazione.

Algebra

1ª *Tesi*: Regole generali sul calcolo algebrico ed operazioni relative; scomposizione in fattori: M.C.D. e m.c.m. fra polinomi, regola di Ruffini.

2ª *Tesi*: Operazioni sulle frazioni algebriche.

3ª *Tesi*: Equazione di primo grado ad una incognita; sistemi di equazioni di primo grado a due o più incognite.

4ª *Tesi*: Radicali: equazioni di secondo grado ad una incognita ed equazioni riducibili ad esse; discussioni delle radici dell'equazione di secondo grado ad una incognita.

5ª *Tesi*: Proprietà fondamentali delle potenze; espressioni esponenziali; progressione aritmetica.

Geometria

1ª *Tesi*: Eguaglianza fra figure piane; punti notevoli del triangolo; equivalenza fra figure piane; teoremi di Pitagora ed Euclide ed applicazioni relative; teorema di Talete e sue applicazioni. Similitudini nel piano.

2ª *Tesi*: Rette e piani nello spazio, ortogonalità e parallelismo: diedri e triedri; angoloidi.

3ª *Tesi*: Calcoli di lunghezza di archi di circonferenza; calcolo di aree e volumi di figure elementari (triangolo, parallelogramma, poligoni regolari, cerchio e sue parti, prisma e cilindro, piramide e cono, tronco di piramide e di cono, sfera e sue parti).

4ª *Tesi*: Semplici problemi di algebra applicati alla geometria.

Trigonometria

1ª *Tesi*: Misura degli archi e degli angoli; coordinate sulla retta e sul piano; definizione delle funzioni geometriche, loro variazione e rappresentazione grafica; relazioni tra le funzioni goniometriche di archi supplementari, complementari, esplementari, opposti e di archi che differiscono di 90°, 180° e 270°; relazioni tra le funzioni goniometriche di uno stesso arco, valori delle funzioni goniometriche di archi particolari (18°, 30°, 45° e 60°).

2ª *Tesi*: Formule di addizione, di sottrazione, duplicazione, bisezione; verifica di identità goniometriche e risoluzione di equazioni goniometriche.

3ª *Tesi*: Teoremi sul triangolo rettangolo e applicazioni relative; teoremi relativi a triangoli qualsiasi, dei seni, di Carnot, di Nopero e di Briggs; risoluzione di triangoli qualsiasi, area di un triangolo.

Il Ministro della difesa: LAGORIO

(3356)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA

Diario delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore nel ruolo tecnico-professionale.

Le prove scritte del concorso, per titoli e per esami, a due posti di collaboratore tecnico-professionale in prova, nel ruolo tecnico professionale dell'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - ISCO, con sede in Roma, riservato a laureati in economia e commercio; scienze economiche od economiche e bancarie; economia politica od aziendale; scienze statistiche ed economiche o demografiche od attuariali; matematica; fisica; ingegneria, scienze dell'informazione, indetto dall'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura - ISCO con provvedimento 29 gennaio 1981 e di cui è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1981, avranno luogo in Roma, nei giorni 30 giugno 1981 e 1° luglio 1981.

I candidati dovranno presentarsi alle ore 8,30 presso il Collegio internazionale S. Antonio, sito in Roma, viale Manzoni n. 1.

(3521)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811600)